

DELIBERA N. 185/26/CONS

**DETERMINAZIONE DELL'EQUO COMPENSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DEL
REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 3/23/CONS
PER L'UTILIZZO DELLE PUBBLICAZIONI DI CARATTERE GIORNALISTICO
DELLA TESTATA ITALYPOST EDITA DA POST MEDIA SRL DA PARTE DE L'ECO
DELLA STAMPA SPA**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 22 luglio 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO in particolare l'articolo 43-bis, comma 10, il quale dispone che *“Fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria di cui al comma 11, se entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato di una delle parti interessate non è raggiunto un accordo sull'ammontare del compenso, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la determinazione dell'equo compenso, esplicitando nella richiesta la propria proposta economica. Entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, anche quando una parte, pur regolarmente convocata non si è presentata, l'Autorità indica, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 8, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, indica d'ufficio l'ammontare dell'equo compenso.”*;

VISTA la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2026 nella causa C-797/23 (Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio il 21 dicembre 2023 — Meta Platforms Ireland Limited / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), che, tra l'altro, ha confermato il ruolo dell'Autorità in materia;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 3/23/CONS, del 19 gennaio 2023, recante *“Regolamento in materia di individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso per l'utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all'articolo 43-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633”*, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTO in particolare l'articolo 9, comma 1, del Regolamento il quale dispone che *“Qualora non sia stato raggiunto un accordo sull'ammontare del compenso entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato, inoltrata alla controparte mediante posta elettronica certificata o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova della ricezione da parte dei destinatari, gli editori e i prestatori di servizi della società dell'informazione, ivi incluse le imprese di media monitoring e rassegne stampa, possono presentare, entro i successivi sessanta giorni a pena di inammissibilità, un'istanza all'Autorità ai fini della determinazione dell'equo compenso”*;

VISTO l'articolo 12 del Regolamento, il quale prevede che *“Entro sessanta giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza di cui all'articolo 9, l'organo collegiale con proprio provvedimento delibera, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4 o all'articolo 6, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri. L'organo collegiale, qualora non reputi conforme ai criteri di cui all'articolo 4 o all'articolo 6 entrambe le proposte formulate, con proprio provvedimento delibera l'ammontare dell'equo compenso.”*;

VISTO altresì l'articolo 6 del Regolamento, il quale stabilisce che l'equo compenso per l'utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico dovuto agli editori dalle imprese di *media monitoring* e rassegne stampa è determinato da parte dell'Autorità sulla base del fatturato rilevante dell'impresa di *media monitoring* e rassegne stampa derivante dalle attività comunque connesse a quelle di *media monitoring* e rassegne stampa, tenendo conto altresì dei criteri dettati dallo stesso articolo, considerati cumulativamente e con rilevanza decrescente;

VISTA l'istanza, e relativi allegati, presentata in data 16 febbraio 2026 (prot. n. 0058134) da L'Eco della Stampa SpA (di seguito anche Eco della Stampa o la Richiedente), in qualità di impresa di *media monitoring* e di rassegna stampa, ai fini della determinazione dell'equo compenso per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico della testata ItalyPost, edita da Post Media S.r.l. (di seguito anche Post Media o la Controparte) a norma dell'articolo 9 del Regolamento;

VISTA la comunicazione di avvio della procedura n. 1/26/EC – BT, trasmessa a Eco della Stampa e Post Media, in data 20 febbraio 2026 (prot. nn. 0065756 e 0065761);

CONSIDERATO che con la comunicazione di avvio della procedura Post Media è stata invitata a formulare la propria proposta economica, indicando gli elementi di dettaglio che la compongono, nonché a trasmettere ogni più utile informazione rilevante ai fini della determinazione dell'equo compenso;

VISTA la proposta economica di equo compenso formulata dalla Controparte e trasmessa alla Richiedente e all'Autorità in data 24 febbraio 2026 (prot. n. 0069321);

VISTA la richiesta di informazioni a norma del combinato disposto degli articoli 7 del Regolamento e 1, comma 30, della legge n. 249/1997 a Eco della Stampa del 13 marzo 2026 (prot. n. 0097391) con la quale l'Autorità invitava la Società a trasmettere: (i) il fatturato rilevante riferito agli anni 2024 e 2025, nonché una stima per l'anno 2026, derivante dalle attività comunque connesse a quelle di *media monitoring* e rassegne stampa, allegando l'ultimo bilancio disponibile; (ii) una descrizione dettagliata dei criteri adottati per l'individuazione e la quantificazione del fatturato rilevante, specificando, ove possibile, la distinta incidenza dei ricavi derivanti dai servizi di rassegna stampa, *media monitoring* e da eventuali ulteriori servizi accessori o complementari, nonché le voci incluse ed escluse dal relativo calcolo; (iii) il numero complessivo di articoli riprodotti nelle rassegne stampa dei propri clienti, con riferimento a ciascun editore rassegnato (compreso Post Media Srl), negli anni 2024 e 2025 nonché una stima per il 2026; (iv) il numero di riproduzioni riferite a tutti gli editori rassegnati (compreso Post Media Srl) negli anni 2024 e 2025 nonché una stima per il 2026; (v) l'elenco aggiornato dei propri clienti, indicando per ciascuno di essi: la categoria di appartenenza, il settore di operatività e la dimensione territoriale di riferimento, con distinzione, ove possibile, tra

ambito locale, territoriale e nazionale; (vi) per ciascun cliente il numero di utenti finali contrattualizzati per iscritto, il numero di accessi consentito e una descrizione relativa agli accordi in essere con ciascun cliente in merito agli accessi per gli utenti finali con riferimento agli anni 2024 e 2025, nonché una stima per l'anno 2026;

VISTA la richiesta di informazioni a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge n. 249/1997 a Post Media del 13 marzo 2026 (prot. n. 0097398) con la quale l'Autorità invitava la Controparte a trasmettere: (i) una descrizione della testata ItalyPost, con particolare riferimento alla rilevanza della stessa in ambito nazionale e locale; (ii) il numero di giornalisti, inquadrati ai sensi dei contratti collettivi nazionali di categoria, impiegati dall'editore negli ultimi due anni, specificando separatamente il numero di quelli dipendenti, *full-time* e *part-time* e dei collaboratori esterni; (iii) l'anno di fondazione dell'editore e della testata ItalyPost; (iv) i dati di diffusione e di audience online della testata oggetto dell'accordo relativi agli ultimi due anni;

VISTA la nota inviata da Post Media in data 16 marzo 2026 (prot. n. 0099017) in riscontro alla suddetta richiesta di informazioni;

VISTA la nota trasmessa da Eco della Stampa in data 3 aprile 2024 (prot. n. 0129637) con la quale, nelle more del riscontro alla richiesta di informazioni, forniva chiarimenti sulle vigenti condizioni di mercato relative all'equo compenso nel settore delle IMMRS;

VISTA la nota inviata da Eco della Stampa in data 10 aprile 2026 (prot. n. 0136189) con la quale la Società dava riscontro alla predetta richiesta di informazioni;

VISTA la Convocazione delle parti a norma dell'articolo 11 del Regolamento dell'11 maggio 2026 (prot. n. 0173955);

CONSIDERATO che alla luce della predetta convocazione nell'ambito della procedura n. 1/26/EC – BT in data 20 maggio 2026 si è svolto un incontro tra le parti in videoconferenza e che durante l'incontro le parti non hanno raggiunto un accordo sull'ammontare dell'equo compenso;

CONSIDERATO altresì che nel corso del predetto incontro le parti hanno convenuto di sospendere i termini della presente procedura per trenta giorni;

VISTA la comunicazione di sospensione dei termini della procedura n. 1/26/EC – BT trasmessa alle parti in data 22 maggio 2026 (prot. n. 0190391) accordata nei termini richiesti dalle parti nel corso dell'incontro;

VISTO l'articolo 11, comma 2, del Regolamento, il quale dispone che *“Salva l'ipotesi in cui le parti si accordino sulla determinazione dell'equo compenso durante l'incontro, ciascuna di esse può formulare, entro cinque giorni dall'incontro, indicazioni o proposte integrative che sono comunicate al responsabile del procedimento e all'altra parte”*;

CONSIDERATO che le parti non hanno trasmesso, a valle dell'incontro, indicazioni o proposte integrative;

RILEVATO che in data 17 dicembre 2025 Post Media ha richiesto a Eco della Stampa l'avvio di un negoziato con l'intento di raggiungere un accordo sull'ammontare dell'equo compenso per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico afferenti alla testata ItalyPost, formulando altresì la propria richiesta economica;

RILEVATO che in data 6 febbraio 2026 Post Media ha diffidato Eco della Stampa dal riprodurre e comunicare al pubblico le proprie pubblicazioni di carattere giornalistico in assenza di un accordo formale di licenza, confermando tuttavia la propria disponibilità a definire un accordo economico per il periodo 13 gennaio-31 dicembre 2026, con condizioni e corrispettivo da concordarsi tra le parti;

CONSIDERATO che in data 9 febbraio 2026 L'Eco della Stampa, in riscontro alle predette comunicazioni, formulava una propria proposta di equo compenso;

CONSIDERATO che in data 10 febbraio 2026, Post Media, nel dare riscontro a Eco della Stampa, non ha ritenuto congrua la proposta formulata dalla IMMRS rispetto al valore economico, editoriale e commerciale della testata ItalyPost, ha confermato la propria proposta economica già comunicata in precedenza e ha ribadito la diffida a riprodurre e comunicare al pubblico le proprie pubblicazioni di carattere giornalistico in mancanza di un accordo. Post Media, con la medesima comunicazione, ha altresì confermato la propria disponibilità *“a valutare una controproposta economicamente e giuridicamente sensata”*;

CONSIDERATO che con una nota dell'11 febbraio 2026, Eco della Stampa, nel rappresentare alla Controparte che a suo parere la proposta economica di Post Media eccede significativamente la prassi di mercato, ha dettagliato ulteriormente la proposta economica già formulata con la precedente comunicazione del 9 febbraio;

CONSIDERATO che Post Media, in data 12 febbraio 2026, ha invitato Eco della Stampa a definire la vicenda nei termini della proposta economica già comunicata in precedenza e ha ribadito che in assenza della sottoscrizione di un accordo non è consentito l'utilizzo dei propri articoli all'interno dei servizi di rassegna stampa;

VISTE le proposte economiche formulate da entrambe le parti come di seguito descritte:

Post Media ha trasmesso a L'Eco della Stampa la sua proposta economica il 17 dicembre 2025, poi rinnovandola più volte dall'avvio del negoziato, anche nell'ambito della presente procedura. La proposta economica di Post Media può essere sintetizzata come segue. Post Media chiede un corrispettivo annuale pari a euro **[omissis]** calcolato sulla base del numero di clienti serviti dalla IMMRS e del valore potenziale delle copie/abbonamenti non venduti. La proposta economica, secondo l'editore, sarebbe giustificata alla luce del modello editoriale esclusivamente a pagamento, dell'effetto sostitutivo diretto dell'attività di rassegna stampa, del valore unitario dell'abbonamento in relazione alla stima prudenziale del numero di abbonamenti potenzialmente sostituiti, nonché delle condizioni economiche già riconosciute a Post Media da altri operatori del settore. Ai fini dell'elaborazione della proposta economica la Controparte prende in considerazione il prezzo dell'abbonamento annuale della testata, pari a euro 399,99, in relazione alla platea dei clienti di Eco della Stampa. Post Media ritiene che in assenza della diffusione tramite rassegna stampa *“almeno **[omissis]** soggetti tra i clienti dell'agenzia sarebbero potenzialmente interessati alla sottoscrizione dell'abbonamento diretto alla testata”*. Secondo Post Media, il valore economico teorico di tale platea, calcolato moltiplicando il costo dell'abbonamento per il numero di clienti di Eco della Stampa potenzialmente interessati, sarebbe quindi pari a **[omissis]** euro annui. Ciò in quanto, a suo parere, l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico della testata nell'ambito di servizi di *media monitoring* produce, nel caso di una testata esclusivamente a pagamento, un effetto sostitutivo diretto rispetto alla sottoscrizione degli abbonamenti. La richiesta economica sarebbe, pertanto, significativamente inferiore al valore economico potenzialmente sostituito, proporzionata e prudenziale, nonché coerente con i criteri di equità e adeguatezza previsti dalla normativa. Nell'ambito della presente procedura, Post Media ha precisato altresì che *“la richiesta di **[omissis]** + IVA annui era stata formulata in fase di avvio della testata preannunciando che nei mesi successivi avremmo portato la tariffa parametrata al numero di clienti de “L'Eco della Stampa” a **[omissis]** + IVA annui”*.

L'Eco della Stampa ha trasmesso alla Controparte la sua proposta economica il 9 febbraio 2026, poi rinnovandola l'11 febbraio 2026 con maggiori dettagli. La proposta economica de L'Eco della Stampa può essere sintetizzata come segue. L'Eco della Stampa propone un accordo basato su tre

elementi: un importo ad articolo, pari a quello previsto da Promopress per il 2026, a carico della IMMRS che comprende la possibilità di diffondere la rassegna stampa a dieci utenze interne più l'ufficio stampa; la remunerazione del flusso digitale della testata pari al costo ordinario di un abbonamento digitale della stessa; l'impegno nel proporre e contrattualizzare un accordo a favore dell'editore con i Clienti interessati ad acquistare il diritto ad un maggior numero di consultazioni oltre le prime dieci utenze. La Richiedente ha chiarito che gli importi derivanti dall'acquisto di "diritti aggiuntivi" sono fatturati a parte al Cliente, anche per favorire la trasparenza e il controllo dei Revisori. L'Eco della Stampa, pur precisando di non essere in grado di prevedere il numero esatto, stima un numero a *forfait* di [omissis] riproduzioni delle pubblicazioni di carattere giornalistico tratte da ItalyPost e oggetto di rassegna nel 2026. La Richiedente sottolinea che applicando la retribuzione di nove centesimi ad articolo, l'equo compenso risulterebbe essere non inferiore a [omissis] euro. A tale importo dovrebbe poi essere aggiunto il compenso derivante dall'utilizzo delle pubblicazioni tratte dal sito web dell'editore, il cui numero di riproduzioni Eco della Stampa non è in grado di stimare. Tuttavia, la IMMRS propone di comunicare il numero effettivo delle riproduzioni a consuntivo, al termine di ogni semestre, riconoscendo un compenso ulteriore in relazione al maggiore numero di riproduzioni effettive. L'Eco della Stampa chiarisce, infine, che l'importo ad articolo potrebbe aumentare fino a dieci centesimi per il 2027;

CONSIDERATO quanto segue:

Sul settore delle imprese di media monitoring e rassegne stampa

- le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa forniscono, di regola a titolo oneroso, i propri servizi a clienti che sottoscrivono contratti di fornitura dei relativi servizi personalizzati, di cui beneficia una molteplicità di utenti finali appartenenti all'organizzazione del contraente. Per la fornitura di tali servizi, le IMMRS danno luogo a forme di riproduzione e comunicazione al pubblico delle pubblicazioni di carattere giornalistico;
- sebbene i servizi forniti dalle imprese di *media monitoring* e rassegne stampa possano ritenersi alternativi a quelli messi a disposizione dagli editori per la fruizione delle pubblicazioni di carattere giornalistico, tali servizi sono caratterizzati da una strutturale dipendenza funzionale dagli editori. Dall'altro lato, è indubbio che gli operatori di *media monitoring* e rassegne stampa svolgono un importante ruolo nell'ambito del comparto istituzionale, imprenditoriale e produttivo della società, favorendo la circolazione dell'informazione e dei contenuti editoriali ad una specifica e predeterminata clientela. In tale modello di *business* tutte le fonti, siano esse cartacee o native digitali, nazionali e locali, generaliste e specializzate, costituiscono un input importante del servizio di rassegna stampa;
- in tale ottica, la determinazione dell'equo compenso deve fornire adeguati incentivi affinché siano promossi contenuti informativi di qualità, che rappresenta un valore per tutte le parti in gioco: per gli editori, in quanto viene riconosciuto loro il *quid pluris* che distingue la pubblicazione giornalistica; per le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa, in quanto un'informazione di qualità contribuisce alla reputazione di tali imprese e può tradursi in una maggiore attrattività dei propri servizi; per gli utenti finali, dal momento che le pubblicazioni giornalistiche rappresentano una componente essenziale per l'esercizio di diritti fondamentali, in ragione del contributo che la diffusione di un'informazione imparziale, corretta e pluralista offre per concorrere alla corretta percezione dei fenomeni economici, sociali e politici e alla formazione del consenso politico da parte degli utenti;
- con riferimento al mercato delle imprese di *media monitoring* e rassegne stampa a livello nazionale, già con la delibera n. 3/23/CONS e con i primi provvedimenti adottati dall'Autorità in materia nello stesso anno (delibere nn. 221/23/CONS e 252/23/CONS), si è rilevato che il giro d'affari complessivo del settore è piuttosto contenuto e risulta essere distribuito tra circa venti imprese;



- attualmente il valore del mercato si conferma essere contenuto e sul piano competitivo fortemente concentrato, con due aziende *leader* che detengono poco più della metà dell'intero fatturato nazionale, aziende di media dimensione, che a loro volta rappresentano circa il 25% del mercato, e attori di piccola dimensione, spesso focalizzati a livello geografico;
- la determinazione della contribuzione di tale settore in termini di equo compenso per il mercato dell'editoria, pertanto, deve necessariamente tenere conto di tale dato. Al riguardo si ricorda che nel 2023, con le citate delibere nn. 221/23/CONS e 252/23/CONS, l'Autorità ha ritenuto di dover applicare un incremento dall'8% al 10% dell'aliquota adottata da Promopress dal 2015 al settore delle rassegne stampa ai fini della determinazione dell'equo compenso, nel rispetto dei criteri di gradualità e ragionevolezza e al fine di permettere alle IMMRS di poter sostenere l'aumento dei costi. Alla luce delle caratteristiche e della dimensione del mercato delle imprese di *media monitoring* e rassegne stampa, si ritiene di dover confermare l'incremento dell'aliquota fino al 10%. Tale aliquota si applica all'insieme degli editori con cui Eco della Stampa ha accordi per la fornitura di servizi di rassegna stampa;
- la quota parte di tale percentuale da imputare a Post Media per la determinazione dell'equo compenso dovuto per la testata ItalyPost è pari allo [omissis], determinata in base alla stima del numero di riproduzioni afferenti alla suddetta testata, fornita dalla stessa Eco della Stampa, in relazione al complesso delle riproduzioni utilizzate dalla IMMRS per le proprie rassegne stampa. Infatti, sebbene in ragione della recente immissione sul mercato della testata oggetto della presente delibera il numero di riproduzioni effettuate da Eco della Stampa sia oggetto di stima, si tratta dell'unico indicatore applicabile ai fini della definizione della quota parte dell'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico effettuato da ciascuna IMMRS con riferimento a ciascuna testata editoriale;

Sulla base di calcolo

- quanto alla base di calcolo per la determinazione dell'equo compenso, l'Autorità ha chiarito, con la delibera n. 3/23/CONS, che questa è costituita dal fatturato rilevante dell'impresa di *media monitoring* e rassegne stampa derivante dalle attività comunque connesse a quelle di *media monitoring* e rassegne stampa intendendo per tali tutte le attività afferenti ai processi di lavorazione, riproduzione e diffusione al pubblico delle pubblicazioni di carattere giornalistico. Ciò al fine di perimetrare con esattezza il fatturato che realmente rileva ai fini della remunerazione dell'equo compenso, comprendendo tutte le attività connesse a quelle di *media monitoring* e rassegne stampa, ma evitando di includere voci di ricavo che nulla hanno a che vedere con l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico. La delibera n. 3/23/CONS chiarisce, altresì, che i costi sostenuti da entrambe le parti non possono essere calcolati in termini di abbattimento nella base di calcolo. Si rileva a tale proposito che sia per quanto attiene all'attività editoriale sia per quella relativa al servizio di *media monitoring* e rassegna stampa gli investimenti risultano essere strumentali alla produzione e, pertanto, non rilevanti ai fini della determinazione della base di calcolo;
- il fatturato rilevante de L'Eco della Stampa, ricavato dalle voci dell'ultimo bilancio disponibile relative alle attività di rassegna stampa e a quelle comunque connesse ad esse, è pari a [omissis] e rappresenta il [omissis] dei ricavi totali de L'Eco della Stampa. Ciò tenendo conto che per attività di rassegna stampa e ritagli stampa la IMMRS intende il monitoraggio della citazione di parole chiave di interesse del Cliente all'interno di articoli apparsi sulla stampa cartacea o PDF (con esclusione dei Siti Web). Ai fini di tale attività, ogni articolo di interesse del Cliente viene impaginato in formato A4 e messo a disposizione in genere come singolo file PDF. Tra le attività da comprendere nel fatturato rilevante è da annoverare quella per Rassegna Siti Web, intesa come il monitoraggio della citazione di parole chiave di interesse del Cliente all'interno delle notizie apparse sui Siti Web a carattere giornalistico o



di specifico interesse di alcuni Clienti. Ai fini della determinazione della base di calcolo dell'Eco della Stampa sono da escludere, invece, la rassegna Radio/TV e l'attività di rassegna Social Media. La Rassegna Radio/TV è intesa come monitoraggio delle citazioni di interesse per il cliente all'interno di programmi di carattere informativo su emittenti radio e televisive. Ogni citazione viene resa come un file mp3 o mp4 della lunghezza utile per contestualizzare la citazione in questione. Nel caso delle citazioni televisive viene fornito anche il file PDF con alcuni frame del video in questione. La rassegna Social Media, invece, consta nel monitoraggio delle citazioni di parole chiave o pagine pubbliche interessanti per il Cliente sui Social Media principali. I *post* vengono resi all'interno di una piattaforma dedicata ai *social media* e distinta sia dalla piattaforma di rassegna che dalla piattaforma di analisi. Questa piattaforma contiene anche una sezione dedicata all'analisi dei *post* e all'individuazione degli *influencer*. Un secondo servizio dedicato ai *social media* è l'analisi delle *performance* delle pagine *social* amministrate dal cliente. Tale servizio è reso attraverso una piattaforma distinta sia da quella di monitoraggio dei social media, sia quella di rassegna, sia dalle piattaforme di analisi;

- al riguardo si rappresenta che la rassegna Radio/TV non ha ad oggetto pubblicazioni di carattere giornalistico, ma contenuti audio o audiovisivi, mentre la rassegna Social Media ha ad oggetto i contenuti più disparati, perlopiù costituiti da *post*, ossia contenuti di immagini, testo o video. Giova, inoltre, ricordare che la normativa nazionale ed europea esclude dalla definizione di pubblicazione di carattere giornalistico i siti web o i blog che forniscono informazioni nell'ambito di un'attività che non si svolge sotto l'iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un editore di notizie. Ciò premesso, all'interno della categoria dei *post* è certamente possibile riscontrare una percentuale di pubblicazioni di carattere giornalistico ma è opportuno considerare che, nell'ambito della rassegna stampa, i contenuti giornalistici presenti sui *social media* sono principalmente ripubblicazioni di quelli disponibili sulle versioni digitali delle testate editoriali. Fermo restando che qualsiasi atto di riproduzione e comunicazione al pubblico effettuato dai *social media* è soggetto all'autorizzazione dei titolari dei diritti e che, come chiarito anche dalla citata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'utilizzo da parte dei *social network* delle pubblicazioni di carattere giornalistico rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 della Direttiva (UE) 2019/790, giova rilevare che le pubblicazioni di carattere giornalistico di fonte digitale utilizzate dalle IMMRS sono già valorizzate all'interno del perimetro della rassegna web e che una doppia imposizione a carico delle IMMRS non sarebbe giustificata;
- nel calcolo del fatturato rilevante è esclusa, altresì, l'attività di analisi effettuata da Eco della Stampa e definita come il servizio di analisi (per il quale lavorano 7 dipendenti e una serie di collaboratori), richiesto a Eco della Stampa quasi esclusivamente dalla Clientela privata che desidera "misurare" nel tempo i risultati delle proprie attività di comunicazione, spesso anche in relazione a quella delle aziende concorrenti. I principali fornitori di questo tipo di servizio non sono comunque le IMMRS, ma le Agenzie di Comunicazione, Relazioni Pubbliche, Marketing e Advertising, per le quali una parte dei compensi è talvolta legata ai risultati espressi da questo tipo di "misurazioni". Spesso l'Analisi (per contenerne il costo, perché il servizio è caratterizzato da una forte personalizzazione Cliente per Cliente) viene richiesta per "misurare" singoli eventi o singole iniziative, in altri casi è invece estesa a tutta l'attività del Cliente;

Sull'applicazione dei criteri dettati dall'articolo 6 del Regolamento

- pertanto, applicando a tale base di calcolo l'aliquota dello **[omissis]**, come sopra delineata, l'importo base da corrispondere a Post Media da parte di Eco della Stampa, è pari a **[omissis]** euro. Il criterio del numero di articoli riprodotti all'interno della rassegna stampa, anche tramite collazione degli articoli o del servizio di media monitoring, nell'anno di riferimento



- è, infatti, il primo criterio da prendere in considerazione in base all'articolo 6 del Regolamento, in quanto rappresenta un indicatore oggettivo e di natura quantitativa del diritto di riproduzione di cui all'articolo 13 della legge sul diritto d'autore e costituisce, pertanto, il criterio a cui attribuire maggior valore. Secondo quanto dichiarato da Eco della Stampa, nel 2024 e nel 2025 le riproduzioni afferenti a Post Media sono state pari a zero, a fronte di un totale di riproduzioni rispettivamente di [omissis] e [omissis]. Con riferimento al 2026, Eco della Stampa chiarisce che nei primi 75 giorni di presenza sul mercato di ItalyPost (ossia dal 14 gennaio al 31 marzo 2026), le riproduzioni afferenti alla testata oggetto della presente delibera sono state [omissis], su un totale calcolato nello stesso periodo di [omissis] riproduzioni. Ciò premesso, Eco della Stampa stima che per il 2026 le riproduzioni delle pubblicazioni di carattere giornalistico di ItalyPost saranno pari a [omissis]. Tuttavia, la Richiedente chiarisce che tale stima dipende anche dall'eventuale costo aggiuntivo per ciascun Cliente che, se dovesse essere superiore alla prassi di mercato, potrebbe determinare una riduzione in termini di riproduzioni che si attesterebbero su un numero pari a [omissis];
- ai fini della determinazione dell'equo compenso l'Autorità tiene poi conto degli altri criteri dettati dall'articolo 6 del Regolamento, considerati cumulativamente e con rilevanza decrescente;
 - con riferimento al criterio del numero effettivo degli utenti finali contrattualizzati per iscritto, si rileva che questo è un indicatore che restituisce informazioni sulla reale circolazione delle opere all'interno dell'organizzazione del contraente che usufruisce dei servizi di rassegna stampa o di *media monitoring*. Questa Autorità si è già espressa in merito al diritto di comunicazione al pubblico nell'ambito delle rassegne stampa, da ultimo sia con la delibera n. 3/23/CONS sia con le decisioni adottate a norma del Regolamento, sottolineando che, se, da un lato, è pacifico ritenere che il servizio di rassegna stampa costituisce un atto di comunicazione, in quanto in questa definizione si fa rientrare qualsiasi trasmissione di opere protette, a prescindere dal mezzo utilizzato, dall'altro lato, con riferimento alla definizione del pubblico destinatario del servizio di rassegna stampa, sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, devono essere considerati elementi quali il numero di persone destinatarie della comunicazione o la presenza di nuovo pubblico. A giudizio dell'Autorità, sebbene le IMMRS forniscano i propri servizi perlopiù ad una clientela determinata, che non sembra corrispondere ad un pubblico generalizzato, risulta necessario tenere conto del fatto che tale clientela potrebbe consistere in un numero indeterminato di destinatari potenziali, da valutare in relazione a quante persone abbiano accesso alla stessa opera simultaneamente e in successione;
 - al riguardo si ricorda che prima della novella alla Legge sul diritto d'autore da parte del d.lgs. n. 177/2021 e dell'approvazione del Regolamento, l'unico sistema riconosciuto valido dalla maggior parte dei soggetti operanti sul mercato per la valorizzazione dell'utenza finale è stato quello del repertorio Promopress, il quale prevede per la consultazione delle rassegne stampa fino a 10 utenti e degli scaglioni per gli ulteriori utilizzatori, stabilendo importi diversi a seconda dello scaglione di appartenenza. Negli ultimi anni, poi, alcuni editori hanno sottoscritto accordi con le IMMRS che prevedono una valorizzazione dell'utenza finale basata su condizioni contrattuali ed economiche specifiche, quali ad esempio la sottoscrizione di abbonamenti che permettono l'accesso alla rassegna stampa a un numero ulteriore di utenti finali. Fermo restando che le condotte degli utenti finali dovranno necessariamente essere valutate in ordine al rispetto della normativa sul diritto d'autore, il Regolamento ha stabilito che gli utenti finali ai quali i Clienti delle IMMRS intendono dare accesso al servizio di rassegna stampa devono essere contrattualizzati per iscritto, tenuto conto che la medesima clientela delle IMMRS è vincolata dalle condizioni generali di contratto ad un uso strettamente personale e riservato delle rassegne stampa. Molti operatori del mercato hanno rilevato un



atteggiamento collaborativo da parte della Clientela a valle dell'approvazione del Regolamento, finalizzato alla valorizzazione dei diritti di comunicazione al pubblico in capo agli editori. Pertanto, e considerato che è sempre possibile prevedere un sistema a consuntivo, con la comunicazione da parte dei clienti degli utenti finali effettivi che sono stati in condizione di usufruire delle rassegne stampa nell'anno di riferimento, in quanto dipendenti o comunque appartenenti alla società o pubblica amministrazione contraente, si ritiene che le IMMRS possano essere gravate dell'onere di fare da tramite tra i propri Clienti e gli editori che vogliano concedere l'accesso ai propri contenuti a utenze aggiuntive, impegnandosi a vincolare i Clienti al rispetto dei limiti e dei divieti previsti nel contratto a tutela del diritto d'autore e connessi, nonché alla sottoscrizione di accordi con l'editore, per il tramite della IMMRS, per la fruizione della rassegna stampa da parte delle utenze aggiuntive;

- gli accordi contrattuali in essere tra Eco della Stampa e i propri clienti sono regolati dalle condizioni generali, che prevedono l'accesso a una sola utenza ad uso esclusivo del Cliente. Tale limite è innalzato a dieci utenze più ufficio stampa per le pubblicazioni di carattere giornalistico afferenti alle testate del repertorio Promopress e di alcuni singoli editori, quali [omissis]. Inoltre, dall'analisi della clientela di Eco della Stampa e dei relativi utenti finali che hanno accesso alla rassegna stampa emerge che la maggioranza dei Clienti della IMMRS richiede l'accesso a 10 utenti, più ufficio stampa. Al riguardo, la Richiedente ha sottolineato che al crescere del numero di editori che impongono condizioni contrattuali ed economiche specifiche per le utenze aggiuntive è possibile riscontrare una crescita parallela del numero dei Clienti che valuta di differenziare il numero di utenze a pagamento da acquistare da un editore piuttosto che da un altro. ciò premesso, alla luce del principio di libertà negoziale tra le parti e visti i compiti assegnati dalla legge sul diritto d'autore all'Autorità, si ritiene di non dover quantificare il valore di ciascuna utenza aggiuntiva alla quale la Clientela finale decidesse di dare accesso alla rassegna stampa, posto che tale valorizzazione inciderebbe sulla stessa Clientela, la quale non è parte della presente procedura, e che il sistema di remunerazione delle utenze aggiuntive deve necessariamente rimanere prerogativa dell'editore, in termini di costo e di modalità di fruizione. Non si rileva in tale ambito, infatti, la necessità di adottare un meccanismo di controllo dei prezzi da parte dell'Autorità, giustificato in altri settori da condizioni di mercato alterate e finalizzato alla tutela del consumatore finale. Resta fermo che gli editori sono tenuti a condurre le negoziazioni con i Clienti secondo criteri di trasparenza, ragionevolezza e proporzionalità, oltre che nel rispetto del principio di buona fede;
- pertanto, l'ammontare dell'equo compenso definito con la presente delibera comprende esclusivamente un massimo di dieci accessi alla rassegna stampa della Richiedente, oltre l'ufficio stampa, come da prassi applicata da Promopress e attualmente adottata anche da altri editori non aderenti al repertorio. Inoltre, Eco della Stampa ha dichiarato che dal 14 gennaio al 31 marzo 2026 ha messo a disposizione gli articoli tratti da ItalyPost a [omissis] Clienti, su un totale di [omissis]. Tutto ciò premesso e considerato che allo stato non è possibile determinare ragionevolmente il numero di utenze finali che avranno accesso alla testata ItalyPost attraverso il servizio offerto da Eco della Stampa, il corrispondente incremento da applicare ai fini della valorizzazione del presente criterio è pari a 0,20%;
- in relazione al criterio dei benefici derivanti dalla rilevanza dell'editore sul mercato di riferimento valutati in relazione agli interessi del contraente, si sottolinea che il beneficio che deriva alle imprese di *media monitoring* e rassegne stampa dall'utilizzo delle pubblicazioni è strettamente legato agli interessi del contraente, dal momento che i servizi di *media monitoring* e di rassegna stampa si fondano proprio su una selezione dei contenuti informativi in base alle richieste formulate dal cliente. La rilevanza dell'editore, poi, non può che essere relativa, in quanto necessariamente parametrata alla rispondenza della produzione dell'editore



rispetto alle specifiche esigenze del contraente, ed espressa, tra gli altri, dal grado di copertura delle tematiche di interesse del contraente o dalla diffusione dell'editore nell'area geografica all'interno della quale opera il contraente o nella quale si concentrano i suoi interessi. A tale proposito si sottolinea che L'Eco della Stampa è il principale operatore del mercato e ha un portfolio di clienti pari a [omissis], costituiti perlopiù da Enti e Aziende collocati principalmente nelle regioni settentrionali (71%). I settori di attività dei clienti di Eco della Stampa sono principalmente quello dei servizi e quello manifatturiero. Con riferimento alla fruizione da parte della Clientela delle pubblicazioni di carattere giornalistico afferenti a Post Media, la Richiedente ha dichiarato che nei primi 75 giorni di presenza sul mercato di ItalyPost soltanto [omissis] Clienti è stata destinataria delle riproduzioni afferenti alla predetta testata. Il criterio in esame comprende, inoltre, l'autorevolezza di una determinata testata in uno specifico settore di riferimento, da valutare in base alla diffusione delle testate, al numero di abbonamenti sottoscritti, agli accessi unici degli utenti alle testate giornalistiche online. Post Media ha sottolineato che la diffusione della testata è basata prevalentemente sul modello di abbonamento diretto, dove gli accessi e la fruizione dei contenuti avvengono principalmente attraverso la piattaforma digitale della testata e tramite accesso riservato agli abbonati. Considerata la natura specialistica della testata, incentrata sull'informazione economica, industriale e imprenditoriale, con particolare attenzione alle dinamiche del tessuto produttivo italiano e alle strategie delle imprese, nonché il modello editoriale esclusivamente a pagamento, secondo Post Media *“i dati di audience devono essere interpretati alla luce del pubblico di riferimento altamente qualificato e della specifica strategia editoriale orientata alla qualità dei contenuti piuttosto che alla massimizzazione dei volumi di traffico”*. Tuttavia, in ragione della recente immissione sul mercato di Italy Post, non sono ancora disponibili dati relativi alla testata in termini di audience online. Pertanto, considerata la collocazione della testata ItalyPost nella classe “diffusione bassa”, dovuta alla sua recente immissione sul mercato, si attribuisce a tale criterio un incremento dello 0,14%. Tuttavia, valutati gli interessi dei Clienti di Eco della Stampa in relazione al settore di attività prevalente e visto il carattere specialistico della testata oggetto della presente delibera - incentrata sull'informazione economica, industriale e imprenditoriale, con una linea editoriale orientata alla produzione di contenuti rivolti prevalentemente a un pubblico professionale e aziendale qualificato -, si ritiene di dover attribuire un ulteriore incremento dello 0,02%;

- quanto al criterio del numero di giornalisti, inquadrati ai sensi dei contratti collettivi nazionali di categoria, impiegati dall'editore, si rappresenta che i giornalisti costituiscono la risorsa essenziale alla base della produzione delle pubblicazioni utilizzate dall'impresa, che incide sui costi dell'editore, ma anche sulla quantità, varietà e qualità delle pubblicazioni utilizzabili per il servizio di *media monitoring* e di rassegna stampa e che, dunque, ha un impatto rilevante anche sul valore di tale servizio, con conseguente beneficio per l'impresa. Al riguardo si ricorda che la normativa di riferimento prevede che una quota compresa tra il 2 e il 5 per cento dell'equo compenso deve essere destinata agli autori degli articoli giornalistici. Ai fini della valorizzazione di tale criterio sono considerati non solo i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche quelli con rapporto di lavoro part-time e a tempo determinato. Il totale del numero di giornalisti impiegati dall'editore delle testate oggetto della presente delibera, così come comunicato da Post Media è pari a 70, di cui 15 giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro giornalistico, 15 collaboratori giornalistici con contratti di collaborazione continuativa e circa 40 tra inchiestisti, editorialisti e opinionisti che *“contribuiscono stabilmente alla produzione dei contenuti”*. Considerato che, sulla base dei dati relativi ai giornalisti impiegati dalle principali testate italiane, Post Media si colloca in una fascia di editori grandi, l'incremento applicabile per la valorizzazione di tale criterio è pari allo 0,09%;

- in relazione agli anni di attività dell'editore, considerato che Post Media Srl è stata fondata il 23 dicembre 2021 e la testata ItalyPost, avviata il 14 gennaio 2026, è da considerare una testata giovane, si ritiene di dover applicare un incremento dello 0,02%;

RITENUTO che nessuna delle proposte economiche formulate nell'ambito della presente procedura è conforme ai criteri di cui all'articolo 6 del Regolamento;

RITENUTO quindi di dover determinare con il presente provvedimento l'ammontare dell'equo compenso per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico della testata ItalyPost da parte de L'Eco della Stampa S.p.A.;

TENUTO CONTO che la quota parte dell'aliquota del 10% da imputare ad Eco della Stampa per l'equo compenso dovuto alla testata oggetto della presente delibera è pari a **[omissis]**, determinata in base alla stima del numero di riproduzioni afferenti a ItalyPost in relazione al complesso delle riproduzioni utilizzate dalla IMMRS per le proprie rassegne stampa, nonché al peso attribuito agli ulteriori criteri dettati dall'articolo 6 del Regolamento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

L'ammontare dell'equo compenso per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico della testata ItalyPost da parte de L'Eco della Stampa SpA per l'anno 2026 è pari a **[omissis]** euro.

Qualora le parti non addivengano alla stipula del contratto, ciascuna parte può adire la sezione del giudice ordinario specializzata in materia di impresa, competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche al fine di esperire l'azione di cui all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.

Il presente provvedimento è comunicato alle parti e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 22 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella